

Cass., civ. sez. III, del 21 novembre 2017, n. 27564

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione ed errata applicazione dell'art. 389 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1151 comma 2, c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.».

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione ed errata applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c., nonché degli artt. 191 e 194 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. sotto un ulteriore, diverso profilo».

I primi tre motivi di ricorso - aventi ad oggetto la questione della prova del valore effettivo dell'immobile espropriato, che il comune ricorrente assume maggiore della somma conseguita in sede vendita all'asta dello stesso - sono connessi, e possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Sul punto, sebbene il dispositivo risulti conforme a diritto, la motivazione della sentenza impugnata va corretta.

La corte di appello ha infatti ritenuto ammissibile la domanda proposta dal comune, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla differenza tra il valore effettivo (da rivalutarsi all'attualità) dell'immobile venduto all'asta in sede di esecuzione della sentenza di merito e l'importo ricavato dalla vendita, rigettandola nel merito, per difetto di prova della suddetta differenza di valore.

Ma in realtà, trattandosi di domanda risarcitoria da responsabilità processuale aggravata, da inquadrarsi nella fattispecie prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi a prendere atto della mancata allegazione dell'elemento soggettivo della fattispecie.

1.1 Va fatta una premessa di carattere sistematico.

La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'immobile espropriato - che si assume di valore maggiore di quanto ricavato dalla sua vendita forzata - e quella avente ad oggetto la restituzione dell'importo conseguito dal creditore all'esito della distribuzione del relativo importo, a soddisfazione totale o parziale della sua pretesa, hanno - come è ovvio - differente natura, oggetto e presupposti.

La seconda è un'azione restitutoria avente ad oggetto la ripetizione di un pagamento indebito che peraltro, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, si differenzia dalla ordinaria "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; e la relativa

obbligazione ha del resto natura di debito di valuta, natura assolutamente incompatibile con una ricostruzione di essa quale obbligazione risarcitoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011, Rv. 619862 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6942 del 23/03/2010, Rv. 612029 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3291 del 06/04/1999, Rv. 524954 - 01; Sez. L, Sentenza n. 232 del 09/01/2001, Rv. 543005 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8296 del 19/06/2001, Rv. 547561 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13899 del 19/09/2003, Rv. 567015 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18238 del 28/11/2003, Rv. 568537 - 01).

La prima ha invece innegabile natura risarcitoria, e la sua qualificazione quale ipotesi di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., discende in modo piano dal suo contenuto e dal suo oggetto, trattandosi del risarcimento del danno conseguente ad un comportamento processuale della controparte, e precisamente alla condotta imprudente del creditore che ha promosso l'esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo non ancora divenuto definitivo.

1.2 Chiarita la diversa natura delle due azioni, si pone poi la questione dell'ammissibilità del loro cumulo nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 389 c.p.c..

Potrebbe invero dubitarsi, sul piano astratto, che la domanda risarcitoria per la responsabilità processuale derivante dall'incauta proposizione dell'azione esecutiva in virtù della sentenza poi cassata possa rientrare tra quelle proponibili al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., unitamente alle domande restitutorie e ripristinatorie.

È vero che in proposito questa Corte ha più volte affermato che la facoltà, prevista dall'art. 389 c.p.c., di chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti riparatori e restitutori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti, cioè, direttamente dall'annullamento di questa sentenza, ma ad ogni altra azione che si ricollega, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 285 del 24/01/1975, Rv. 373498 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 28/04/1976, Rv. 380273 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 18/05/2005, Rv. 581650 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 05/06/1996, Rv. 497991 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 3634 del 14/02/2011, Rv. 616673 - 01).

Ma si tratta in realtà di decisioni che si riferiscono a fattispecie radicalmente diverse da quella oggetto del presente giudizio (ad es. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3634 del 14/02/2011, Rv. 616673 - 01, afferma il principio in relazione al risarcimento del danno riguardante il comportamento della parte nel giudizio di rinvio, richiamando Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 05/06/1996, Rv. 497991 - 01, la quale però a sua volta si riferisce in realtà alla ipotesi - radicalmente differente da quella qui in esame - dell'azione restitutoria/ripristinatoria conseguente ad ingiusta esecuzione di una condanna al rilascio, e cioè ad una ipotesi in cui il danno derivante dalla perdita dell'immobile rappresenta esattamente l'oggetto della prestazione attuata in base alla sentenza cassata, tanto laddove il rilascio sia avvenuto coattivamente quanto laddove sia avvenuto spontaneamente, a differenza di quanto avviene nella esecuzione della sentenza di condanna al pagamento, in cui l'oggetto della prestazione da restituire è la corresponsione di una somma di danaro, e dunque la restituzione ha ad oggetto la somma pagata, non certo il valore dei beni fatti eventualmente espropriare per conseguirla in via coattiva; altrettanto è a dirsi per Cass., Sez. 3, Sentenza n. 285 del 24/01/1975, Rv. 373498 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 28/04/1976, Rv. 380273 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 18/05/2005, Rv. 581650 - 01).

La questione della proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., nell'ambito del giudizio di rinvio di cui all'art. 389 c.p.c., accanto alle azioni propriamente restitutorie e ripristinatorie, comunque, non rileva nella specie, in quanto sull'ammissibilità della domanda risarcitoria avanzata in concreto dal comune ricorrente la corte di appello si è pronunciata espressamente, e la decisione non è oggetto di specifica censura nella presente sede, onde non può essere rimessa in discussione.

1.3 La corte di appello non si è invece espressamente pronunciata sulla qualificazione di tale ultima domanda (che è questione diversa da quella della sua ammissibilità in sede di rinvio), che quindi può e deve essere operata nella presente sede, senza vincoli.

Come già anticipato, la qualificazione di tale domanda porta ad inquadrarla nell'ipotesi della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c..

Orbene, una volta qualificata la suddetta domanda, e superata (essendovi sul punto espressa decisione del giudice di secondo grado non censurata) la problematica relativa alla sua proponibilità davanti al giudice di rinvio unitamente alle domande restitutorie e ripristinatorie, resta la necessità di distinguerla da queste ultime, quanto a presupposti e condizioni.

Mentre infatti l'obbligazione restitutoria derivante dall'avvenuto adempimento (spontaneo o coattivo che sia) dell'obbligazione portata dalla sentenza cassata non richiede alcuna prova ulteriore degli stati soggettivi dell'accipiens, in base ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (di cui si è dato atto più sopra), l'eventuale ulteriore domanda risarcitoria richiede invece certamente la allegazione e la prova dei suoi ordinari presupposti (sia oggettivi che soggettivi), come previsti dalle specifiche disposizioni eventualmente invocate.

E dunque, la responsabilità avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla perdita del valore dell'immobile espropriato per ottenere il pagamento coattivo del credito di cui alla sentenza cassata, che va - come fin qui esposto - qualificata come azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata da incauta esecuzione, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., richiede la allegazione e la prova che il creditore abbia agito senza la normale prudenza.

1.4 Nella specie, il presupposto soggettivo (difetto di normale prudenza nell'iniziare l'esecuzione) dell'azione risarcitoria esercitata dal comune non risulta neanche allegato.

Il comune pretenderebbe in sostanza di ottenere il risarcimento del danno derivante da una fattispecie riconducibile alla responsabilità processuale aggravata, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dalla relativa disposizione (art. 96, comma 2, c.p.c.), e ciò sulla base di una diversa disposizione (art. 389 c.p.c.) che dispensa il creditore dalla dimostrazione degli stati soggettivi dell'accipiens, ma esclusivamente con riguardo alle azioni restitutorie (e non con riguardo alle eventuali diverse ed ulteriori azioni risarcitorie), il che non è ammissibile.

In relazione ai motivi di ricorso in esame, sarebbe stato necessario - in base a quanto sin qui esposto - che il ricorrente deducesse di avere allegato in sede di merito, oltre al danno, anche il difetto di normale prudenza della società creditrice nel promuovere l'esecuzione forzata.

Non avendolo fatto, tali motivi devono dichiararsi inammissibili, in quanto non sostenuti dalla specifica indicazione della avvenuta proposizione in sede di merito delle allegazioni necessarie ai fini

del possibile accoglimento della domanda di cui si lamenta l'erroneo rigetto nel merito per difetto di prova del danno.

2. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione ed errata applicazione dell'art. 389 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1224 c.c.».

Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione ed errata applicazione dell'art. 389 c.p.c. e dell'art. 1224 c.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2033 c.c.».

Il quarto ed il quinto motivo sono connessi, e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

La sentenza è sul punto conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'obbligazione restitutoria di cui all'art. 389 c.p.c. ha natura di obbligazione di valuta e al creditore spettano gli interessi al tasso legale (salva la prova concreta di un maggior danno, nella specie non fornita) sugli importi da restituire, interessi che decorrono dalla data del pagamento (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 10563 del 08/10/1991, Rv. 474151 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3037 del 29/03/1994, Rv. 485969 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3291 del 06/04/1999, Rv. 524954 - 01; Sez. L, Sentenza n. 232 del 09/01/2001, Rv. 543005 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8296 del 19/06/2001, Rv. 547561 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13899 del 19/09/2003, Rv. 567015 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18238 del 28/11/2003, Rv. 568537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6942 del 23/03/2010, Rv. 612029 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011, Rv. 619862 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 05/03/2013, Rv. 625375 - 01). Il ricorso non offre del resto elementi che inducano a rivedere tale orientamento.